

"Il comportamento omissivo ha rilevanza penale?"

Da un fatto di cronaca, ovvero le mancate cure presso un canile sanitario ad un cane investito e successivamente deceduto, le riflessioni sulle conseguenze giudiziarie che coinvolgono il medico veterinario



Francesca Castelletti,
Avvocato del Foro di Trieste

Il fatto: un medico veterinario di turno presso il canile sanitario X, ometteva di sottoporre a cure urgenti un cane oggetto di investimento stradale e ricoverato presso detto canile sanitario. Nei giorni successivi il cane moriva.

Il Tribunale non accoglieva la richiesta di condanna del PM, per il reato di maltrattamento di animali, nei confronti del veterinario che non avrebbe sottoposto il cane a cura farmacologica né somministrazione di cibo, nonostante le condizioni di salute fossero chiaramente compromesse con evidenti comportamenti anomali, così cagionandoli gravi sofferenze sino alla morte.

Il Tribunale, difatti, assolveva il professionista perché il reato contestatogli (art. 544 ter, 3° comma, CP) non sarebbe configurabile in presenza di un comportamento omissivo ed esigerebbe il cd. dolo specifico.

Secondo la Corte di Cassazione, invece, il delitto di cui all'art. 544 ter CP (così come quello di cui al 544 bis CP) sono reati a forma libera e quindi realizzabili con diverse modalità e non solo con le finalità descritte dalla norma penale.

Ritiene quindi la Corte (con la sentenza n. 38409 agosto 2018) che il reato può essere ipotizzabile anche nel caso di un comportamento omissivo del professionista, che ha l'obbligo giuridico di impedire l'evento (lesione o morte di un animale) ed invece non è intervenuto prestando le dovute cure.

Obbligo giuridico che deriva dall'art. 14 del codice deontologico dei medici veterinari che impone al professionista l'obbligo di intervenire e di impedire così l'evento-lesione dell'animale.

Ma la Corte si spinge ancora più in là, precisando che l'elemento soggettivo richiesto dal delitto di cui all'art. 544 ter CP sia il dolo generico (sarebbe quindi sufficiente "volere" una delle condotte descritte al primo comma del medesimo articolo).

Con tale assunto la Corte supera (fortunatamente) il precedente orientamento (cfr. sentenza 44822 sez III 24.10.07 dep. 30.11.07) con cui considerava il delitto a dolo specifico.

Diviene, quindi, penalmente rilevante anche il cd. DOLO EVENTUALE, cioè quel comportamento (anche omissivo) tenuto con la consapevolezza che l'evento si sarebbe potuto realizzare.

Di primaria importanza, nei cd. reati omissivi, diviene quindi l'accertamento (a mezzo di prove scientifiche e/o perizie) che le cure omesse avrebbero evitato l'evento; solo in tal caso il professionista ne sarebbe ritenuto penalmente responsabile.

In conclusione, si può ragionevolmente addurre, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 38409 – 18 che nel caso in cui un medico veterinario ometta di intervenire incorrerebbe nella violazione dell'art. 544 bis CP (UCCISIONE DI ANIMALI) se ha "voluto" (anche solo come mera possibilità) l'evento morte;

mentre incorrerebbe nel delitto di cui all'art. 544 ter, CP il professionista che abbia "voluto" (a titolo di dolo, anche solo eventuale) l'evento descritto nel primo comma (lesioni o sofferenza). Ma se dalla sua omissione deriva anche la morte (non prevista) dell'animale egli risponderà della forma aggravata di cui al 3° comma dell'art. 544 ter CP (con pena aumentata della metà).

Perché commentare la sentenza

Abbiamo ritenuto utile un commento alla sentenza per una serie di motivi: alcune richieste di parere ricevute da Fnovi, la firma del protocollo con CSM e CNF sugli albi dei periti del Tribunale e due degli obiettivi emersi nel corso del convegno "La scelta di periti indipendenti e competenti in tema di responsabilità sanitaria" dello scorso giugno ovvero la necessità di avere comuni e consolidate conoscenze tra professioni.

Ogni professione ha il proprio linguaggio ma se vogliamo raggiungere questi ambiziosi ma non più procrastinabili obiettivi dobbiamo applicare il rigore scientifico che ci contraddistingue anche nella comprensione di altri linguaggi, tanto più quando sono attinenti alle prestazioni medico veterinarie.

La Cassazione richiama il codice deontologico, oltre che la legge regionale, appare quindi chiaro che dal medico veterinario ci si aspetta che conosca e applichi nella pratica professionale tutto le norme in vigore. Scienza, coscienza e professionalità si realizzano solo quando il rispetto delle norme è completo. Non sono ammesse pilatesche scorciatoie che magari comportano la morte o la sofferenza dei pazienti animali.

Lo afferma la Cassazione.

Art. 14 - Dovere di assistenza - Il Medico Veterinario ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.

Tale dovere non preclude la richiesta di un onorario commisurato all'entità delle prestazioni.

"DOLO: VOLONTÀ E PREVISIONE DEL FATTO DESCRITTO NELLA NORMA INCRIMINATRICE

COLPA: IL FATTO DESCRITTO DALLA NORMA INCRIMINATRICE NON È VOLUTO MA SI REALIZZA PER NEGLIGENZA, IMPRUDENZA O IMPERIZIA O PER VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO GIURIDICO"

"544 bis CP (Uccisione di animali): quando il medico veterinario omette le cure rappresentandosi la possibilità che si realizzi l'evento morte

544 ter, 3° comma CP (Maltrattamento di animali con pena aumentata della 1/2): quando il medico veterinario omette le cure Rappresentandosi SOLO le lesioni o la sofferenza MA poi si verifica anche la morte"